

TI_GERICHTE 10.2008.550 vom 13. Oktober 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2008.550

FR: TI_GERICHTE 10.2008.550 du 13 octobre 2009

IT: TI_GERICHTE 10.2008.550 del 13 ottobre 2009

Erwägungen

E. 2

b, 108 IV 34 consid. 2; Corboz , op. cit. n. 6 ad art. 260 CP). La violenza presuppone un'azione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente l'impiego di una forza fisica particolare (Corboz , op. cit., n. 7 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b). Ad esempio la giurisprudenza ha già ritenuto che il fatto di imbrattare i muri con delle bombolette spray nel contesto di un'azione collettiva può configurare sommossa (DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 475 consid. 4). Vi è però chi in dottrina richiede un atteggiamento connotante un'aggressività di una certa importanza (come ad es. il fatto di munirsi di armi, sassi, di inneggiare alla violenza, o di scandire frasi provocatorie all'indirizzo delle forze dell'ordine, ecc.), escludendo inoltre la punibilità in caso di danni di esigua gravità, poiché non tali da configurare una minaccia per la tranquillità pubblica (Stratenwerth/Bommer , op. cit, pag. 198, n. 23; Trechsel , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo-San Gallo 2008, n. 6 ad art. 260 CP). In ogni caso, per rientrare nella fattispecie dell'art. 260 cpv. 1 CP, questa violenza deve essere collettiva; deve ovvero apparire come un atto compiuto dall'assembramento come entità unica (DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 35 consid. 2; 103 IV 245). Considerato che la sommossa si annovera tra i cosiddetti delitti di massa, non è quindi sufficiente che l'uno o l'altro dei partecipanti ad una manifestazione pacifica si dissoci dall'assembramento dandosi alla commissione di atti di violenza. È di contro indispensabile che gli atti di singoli partecipanti appaiano agli occhi dell'osservatore esterno come "Tat der Menge", ossia come atti del gruppo; detto altrimenti essi debbono essere recepiti come atti rientranti nella volontà comune, ravvisabile nell'agire dell'insieme dei partecipanti e nelle finalità da esso perseguite segnatamente la realizzazione di una minaccia alla tranquillità pubblica (DTF 108 IV 35 consid. 2 e 36 consid. 3). Il criterio dedotto dalla cosiddetta "Tat der Menge" , interpretato alla luce dell'esigenza, posta dalla legge, di atti di violenza "commessi collettivamente", conduce a ritenere che il reato di sommossa è realizzato solo se gli atti di violenza sono commessi da una grossa fetta dei partecipanti all'assembramento. Soltanto in questo modo, infatti, può ravvisarsi lo spirito, l'animus caratterizzante la minaccia collettiva alla tranquillità pubblica (Donatsch/Wohlers , Strafrecht IV, 3° ed., Zurigo 2004, pag. 182; Fiolka , op. cit., n. 32 ad art. 260 CP). 1.4 L'ultimo degli elementi oggettivi della fattispecie di sommossa è dato dalla partecipazione all'assembramento. Secondo la giurisprudenza non è necessario che il partecipante compia personalmente atti di violenza o ne istighi il compimento. Basta che, oggettivamente, l'autore venga percepito dall'esterno come parte integrante, seppur inerte, dell'assembramento e non come un semplice spettatore passivo (CCRP, sentenza 16 giugno 2009 inc. n. 17.2008.37, pag. 8-9; DTF 124 IV 271 consid. 1b, 108 IV 34 consid. 3). Da quanto precede si deduce che la ratio della punibilità della semplice partecipazione all'assembramento parrebbe stare proprio nel fatto che la sola presenza del partecipante costituisce un incoraggiamento per altri ad assumere comportamenti minacciosi e perpetrare

violenze che individualmente non verrebbero commesse. Questo in forza del potere di coinvolgimento che una folla concitata può esercitare su persone normalmente non violente e con una condotta irreprensibile (cfr. anche Rep. 1975, pag. 73 e segg., pag. 80). È tuttavia lecito chiedersi, con Stratenwerth/Bommer (op. cit., pag. 199-200, n. 24) e Fiolka (op. cit., n. 19 ad art. 260 CP), se la criminalizzazione della semplice presenza nel contesto di un assembramento risponda effettivamente alla volontà del legislatore. Intanto non è dimostrato che ogni presenza inerme o inerte di una persona ad una manifestazione sia suscettibile di originare o incentivare atti di violenza collettivi; questa criminalizzazione non sembrerebbe giustificarsi, poi, né con argomenti legati a difficoltà di ordine probatorio, né dal profilo della tutela delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, segnatamente la libertà di riunione e di manifestazione. 2. Al riguardo, il distinguo tra una persona che seppur non commettendo violenze possa considerarsi come partecipante all'assembramento e il semplice spettatore passivo è individuabile anche attraverso l'analisi dell'elemento soggettivo del reato. Il reato di sommossa, infatti, sotto il profilo soggettivo si configura come un reato doloso in quanto presuppone che il partecipante abbia coscienza di trovarsi in un assembramento e che, pur prevedendo o vedendo il verificarsi di episodi di violenza, decida di restare e di associarsi alla folla dei facinorosi anche senza commettere in prima persona violenza alcuna (Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 181; Trechsel, op. cit. n. 7 ad art. 260 CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., pag. 200, n. 26; DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 36 consid. 3a). Non è dunque necessario che il partecipante acconsenta agli atti di violenza compiuti da altri o che addirittura li approvi; occorre per contro che tali atti di violenza siano per lui prevedibili (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b). 3. Al dibattimento l'accusa ha anzitutto posto l'accento sulla sproporzione numerica tra gli agenti di custodia ed il gruppo proveniente dal CSOA, tale da mettere le prime nell'impossibilità di intervenire, obbligandole a rinchiudersi dentro le mura del carcere ed a richiedere l'intervento della polizia, la quale, per lo stesso motivo, si è vista costretta a limitare il suo intervento al controllo dell'identità dei partecipanti. Sostiene poi l'accusa che i danneggiamenti (imbrattatura dei muri) erano in concreto inerenti a quello che era lo spirito che animava il gruppo, sicché la punibilità della partecipazione degli accusati sarebbe data già per il fatto di aver deciso di fare parte di quel gruppo. Gli accusati, inoltre, tenuto conto che tra loro vi erano persone sconosciute (baschi) e altre piuttosto alticce, dovevano prendere in considerazione la possibilità che qualcuno dei partecipanti potesse compiere dei danneggiamenti. Non averlo fatto li rende partecipi al reato di sommossa. 4. Di parere avverso la difesa che evidenzia la manifesta sproporzione tra l'entità dei fatti sottoposti a giudizio ed il reato di sommossa, inteso sia in senso letterale, sia dal profilo delle reali volontà del legislatore. Secondo il difensore non vi sarebbe in concreto nemmeno una situazione di pubblico assembramento ai sensi dell'art. 260 CP, data l'assenza di ogni apparenza di minaccia per la pace pubblica. Richiamandosi a Fiolka (BSK, n. 8 ad art. 260 CP), il difensore sostiene inoltre che in questa materia la condanna penale deve essere data in maniera restrittiva, diversamente si andrebbero a criminalizzare tutte le manifestazioni, ingerendo in modo inammissibile nelle garanzie costituzionali della libertà di riunione e manifestazione. Sempre a mente della difesa una condanna per sommossa è subordinata a elementi qualificati tra cui la seria minaccia per la quiete pubblica, qui completamente assente. La polizia, chiamata dai secondini alle 01:30 è giunta soltanto alle 02:10 e con sole due auto. Tale reazione non è quella che ci si aspetta dinanzi a una situazione di sommossa, ma semmai di fronte ad un assembramento che non è di alcuna minaccia per la quiete pubblica. Anche se vi fossero stati atti di violenza nel senso

recepito dalla giurisprudenza, ciò che la difesa peraltro contesta, tale violenza andrebbe comunque ricondotta al fatto di pochi, all'agire di un sottogruppo, aggregatosi con gli altri per motivi suoi, agente in modo indipendente e con modalità sue. Ciò che esclude la punibilità degli accusati, i quali dal profilo soggettivo mai hanno condiviso l'atteggiamento dei giovani baschi. Da qui la richiesta di proscioglimento. 5. In concreto andrebbe verificato se, a fronte di un danno complessivo di CHF 774.40, si possa ragionevolmente parlare di sommossa, termine che nella sua accezione letterale richiama ben altre situazioni e proporzioni. Ci si può chiedere in particolare se un danno di questa entità sia adeguato al concetto di minaccia per la tranquillità pubblica nel senso dell'art. 260 CP (laddove il bene protetto non è la proprietà o il patrimonio ma, appunto, la tranquillità pubblica). Parlando di sommossa la mente conduce alle sollevazioni popolari, ad esplosioni collettive di violenza: si pensi ad esempio ai fatti del G8 di Genova (luglio 2001) e in particolare agli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che contestavano il vertice. Anche la sentenza DTF 124 IV 269, più volte richiamata dall'accusa, non riflette una situazione paragonabile a quella in esame: essa si riferisce infatti ad una manifestazione iniziata sulle strade di Ginevra e in seguito degenerata, che ha visto un centinaio di persone irrompere in un locale commerciale vuoto, commettere depredazioni, stappare i soffitti ribassati, bruciarli, imbrattare i muri con vernice bianca e bombolette spray e infine gettare bottiglie di birra sulla strada dalla terrazza situata sul tetto. Situazioni del tutto incompatibili con un danno come quello indicato nel decreto d'accusa. Ma la questione può essere lasciata irrisolta, ritenuto che le tesi difensive devono essere accolte già per altre ragioni. 6. Nemmeno l'accusa contesta che le scritte apparse sui muri del penitenziario siano opera esclusivamente del gruppo di cittadini baschi e non degli accusati. Lo affermano del resto gli stessi accusati all'unisono e gli altri giovani interrogati dalla polizia. Addirittura fra di loro vi sono persone che le scritte nemmeno le hanno viste. Lo confermano poi i filmati. Laddove le videocamere riprendono all'opera gli imbrattatori le immagini mostrano in prevalenza due personaggi, un giovane con il codino ed un altro con i capelli folti e ricci, non identificabili con nessuno degli accusati. Le scritte sono tutte in lingua basca ed il loro significato dichiaratamente incompreso dagli accusati. Infine gli accusati negano recisamente di essere giunti alla Stampa muniti di vernici o bombolette spray, essendo a loro perfettamente estranea l'idea di realizzare scritte sui muri. 7. L'art. 260 CP esige la presenza, ravvisabile dall'osservatore esterno, di una volontà di minacciare la quiete pubblica. Ora, gli accusati e le altre persone interrogate sono stati mossi da un diverso scopo: quello di "fare un po' di festa a beneficio dei detenuti" (ACCU 6), di "far sapere ai detenuti che c'è solidarietà nei loro confronti" (ACCU 4), di "portare un saluto ai detenuti" (ACCU 3), di "fare gli auguri ai carcerati" (R_____), di "portare un segno di solidarietà e sostegno morale ai prigionieri sociali (...) di sicuro non sostegno a persone che hanno agito con il solo scopo di arricchiarsi" (O_____), di "portare una forma di solidarietà" (ACCU 5), di "portare solidarietà morale alle persone rinchiusi in una gabbia" (S_____) (verbali polizia). Sulla base di questi intendimenti il gruppo di persone ha raggiunto il penitenziario cantonale. Lo ha fatto in modo pacifico, come visto a piccoli gruppetti. Soltanto al momento in cui le persone sono riprese dalle telecamere davanti alla cancellata con lo sguardo rivolto ai carcerati lo spettatore neutrale può cogliere l'impressione di avere davanti a sé un gruppo (più che un "assembramento"). Il comportamento è tuttavia assolutamente pacifico, di una staticità stucchevole. Nullamente dalle immagini esce il quadro di una forza compatta mossa da un intento collettivo di recare minaccia alla quiete pubblica; semmai qualche disturbo ai carcerati che in quel momento dormivano (v'è comunque da credere che fossero ben pochi

trattandosi della notte di capodanno). Il gruppo non è aggressivo e non lo si vede commettere atti di violenza. Lo stesso atteggiamento è ravvisabile al momento in cui viene dispiegato lo striscione e nella fase finale. Le persone lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli gruppi. Si può dunque affermare che, fatta eccezione per i cittadini baschi (di cui si dirà più avanti), il gruppo di persone comprendente gli accusati si è mosso collettivamente con scopi e modalità pacifici, che come tali sono rimasti immutati, dalla partenza dal centro CSOA al rientro a casa. Tale è perlomeno l'immagine colta dall'osservatore esterno. 8. Le imbrattature dei muri del carcere sono opera a sé stante di alcuni componenti del gruppetto dei cittadini baschi. Nel filmato queste persone si muovono in modo indipendente e senza dare l'impressione di avere contatti con gli altri, o meglio: è vero che essi sono insieme al resto del gruppo, fra cui gli accusati, all'arrivo ed alla partenza dal carcere; tuttavia durante le fasi delle scritte sui muri essi operano dissociati e senza alcun concorso morale e men che meno materiale degli altri. Gli accusati hanno dichiarato di essersi avveduti delle scritte soltanto al momento di lasciare i luoghi. ACCU 3 giunto per ultimo le ha viste già realizzate, mentre ACCU 6 e ACCU 4, che erano ubriachi, hanno ricordi ben vaghi di queste scritte ed in generale di tutta la dinamica degli accadimenti. Solo nelle fasi immediatamente precedenti l'abbandono dei luoghi i filmati mostrano una parte del gruppo in partenza (i cui componenti non sono identificabili singolarmente) che viene a trovarsi davanti a una parte dei graffiti, anche perché per rientrare era necessario transitarvi davanti. Difficile sostenere di non averli visti. Ma altrettanto difficile è sostenere che queste persone abbiano collaborato con la loro presenza, ancorché passivamente, a dare l'immagine di una forza compatta che si abbandona ad atti di violenza collettivi. I due imbrattatori principali si muovono alla sinistra del gruppo. Gli altri (2-3) imbrattatori baschi si muovono invece a destra del gruppo, ove all'epoca si trovavano i box di cantiere. Ed in questo caso non si può affermare che essi potessero essere visti dagli altri nell'atto di imbrattare i box. Tutto questo per dire che dai filmati non si ha mai l'impressione che questi atti di singoli partecipanti abbiano attinenza con il comportamento e le modalità adottati dagli altri, fra cui gli accusati.

9. La logica impone di ritenere che il gruppetto dei baschi, il quale per altro già in precedenza non era parso molto affiatato con i frequentatori del CSOA, avesse in animo sin dall'inizio uno scopo diverso da quello degli altri, orientato ai canoni della lotta politica e soprattutto a lasciare un messaggio forte del suo passaggio e della sua azione di protesta, appunto attraverso le scritte sui muri. Non a caso, diversamente dagli accusati, i cittadini baschi si erano preventivamente organizzati dotandosi di striscione e del materiale (spray colorati e pittura) adatto allo scopo. Si assiste così a due collettivi distinti che per volontà comune vengono a trovarsi allo stesso tempo nello stesso luogo, ma con scopi e spirito diversi sin dall'inizio: gli uni pacifici ed animati da spirito di solidarietà, gli altri più votati ad atti di violenza perlomeno verso le cose. Pertanto se di sommossa si volesse parlare, questa andrebbe vista al limite in relazione all'operato dei cittadini baschi, non a quello degli accusati. Se ne deve concludere che l'agire di questi ultimi non assurge a comportamento punibile mancando i requisiti dell'assembramento pubblico, degli atti di violenza collettivi e della partecipazione. Inoltre, a nessuno degli accusati può essere rimproverato che gli atti commessi dai cittadini baschi fossero per lui prevedibili; non essendo di tutta evidenza sufficiente, come invece vorrebbe l'accusa, dedurre tale prevedibilità dal fatto di aver accettato di portarsi al penitenziario della Stampa con persone che non conoscevano. Ne discende che viene meno anche l'elemento soggettivo del reato di sommossa. Gli accusati vanno quindi prosciolti. 10. L'esito del presente processo riporta sui giusti binari una situazione giudiziaria che invero suonava di ingiustizia. L'accusa ha

voluto punire persone che sono state prosciolte. Non ha invece voluto punire persone che non sarebbero sfuggite ad una condanna, almeno per i danneggiamenti. Generalità e indirizzi degli otto cittadini baschi erano noti ed i loro atti sono lì da vedere attraverso i filmati della video sorveglianza. Non vi era ragione di non procedere anche nei loro confronti. Questa differenza di trattamento non si comprende, né si giustifica. A ciò si aggiunge il singolare caso di P_____. Citato e sollecitato a comparire per l'interrogatorio di polizia egli non si è presentato. Ciononostante l'accusa ha emesso il decreto d'accusa nei suoi confronti. Ebbene non avendo sollevato opposizione il decreto di accusa è cresciuto in giudicato, cosicché P_____ viene a trovarsi condannato per una sommossa commessa da solo. 11. ACCU 6 è prosciolto dall'accusa di sommossa. Il decreto d'accusa è nondimeno cresciuto in giudicato nei suoi confronti per il reato di danneggiamento. Occorre conseguentemente fissare la pena entro questi nuovi limiti. Le pene edittali dei due reati si equivalgono e l'accusa ha proposto per gli altri accusati la pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote più la multa (art. 42 cpv. 2 CP), aumentata a 20 aliquote nel caso di ACCU 6, appunto per il concorso con il reato di danneggiamento. Le condizioni finanziarie di ACCU 6 giustificano di fissare in CHF 30.00 l'ammontare delle singole aliquote. Tenuto conto dell'entità del danno che in sostanza, essendovi correato, si limita per lui a CHF 750.00, avuto riguardo altresì alla sua vita anteriore, alle sue condizioni personali (appena uscito da una difficile situazione di dipendenza dall'alcol, invalido, al beneficio di misure tutelari [curatrice amministrativa], una figlia a carico), e infine all'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 CP), appare congruamente commisurata una pena di 5 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, assortita da una multa di CHF 100.00.

P.Q.M. visti gli art. 1 segg. 34 segg. 47, 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo negativamente ai quesiti da 1 a 6; decaduti i quesiti da 7 a 9, come segue al quesito posto sub 10; proscioglie ACCU 6, ACCU 5, ACCU 4, ACCU 3, ACCU 2, ACCU 1, dall'accusa di sommossa; assegna le tasse e le spese allo Stato; dà atto che la pronuncia di condanna di ACCU 6 per il reato di danneggiamento come a punto 1 del decreto d'accusa del 5 febbraio 2009 è cresciuta in giudicato; condanna ACCU 6, 1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), per un totale di CHF 150.00 (centocinquanta); 1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. alla multa di CHF 100.00 (cento); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 50.00 (cinquanta). comunica che la condanna di ACCU 6 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Distinta spese a carico dello Stato, CHF 525.00

tassa di giustizia CHF 525.00 spese giudiziarie

CHF	0.00	testi CHF	1'050.00	totale Distinta spese
a carico di ACCU 6, CHF		100.00	multa CHF	25.00
tassa di giustizia CHF		25.00	spese giudiziarie CHF	
0.00	testi CHF	150.00	totale II	

Giudice: _____ Il Segretario: _____

E. 4

e ACCU 2 (verbale dibattimento, pag. 7-8).

Dal canto suo ACCU 3 non ha saputo aggiungere nulla a quanto già riferito in polizia, sottolineando di essere giunto da solo alla Stampa quando la manifestazione volgeva al termine.

Tutti gli accusati ribadiscono la loro estraneità ai graffiti, sottolineando che nessuno di loro comprende la lingua basca e conseguentemente non è in grado di capire il significato di gran parte delle scritte apparse sui muri del carcere. Tutti concordano ancora una volta che a muoverli nella trasferta alla Stampa è stato unicamente un sentimento di solidarietà verso i prigionieri, completamente avulso da ogni idea di creare danni e/o imbrattare muri. Insomma, proprio all'immagine di quanto pacificamente avvenuto in occasione dei due precedenti capodanni. L'imbrattatura dei muri è dovuta, a loro dire, a un'iniziativa autonoma dei baschi, non condivisa né comunicata agli altri partecipanti, i quali si sono trovati davanti al fatto compiuto.

Da osservare che i soli accusati ad aver parlato con i baschi presso il CSOA sono ACCU 1 e ACCU 6. Il primo ha dichiarato che queste persone, pur non essendogli parse chiuse, facevano piuttosto gruppo a sé; il secondo invece, che parlando con loro ha tratto l'impressione che non avessero alcuna voglia di discutere con lui (verbale dibattimento, pag. 7).

N. L'accusa ha chiesto la conferma dei decreti d'accusa con la pena di 10 aliquote giornaliere e la multa, rimettendosi al giudizio del giudice per quanto attiene all'ammontare delle aliquote. Confermata è altresì la domanda di condanna degli accusati in solido al risarcimento del danno quantificato in CHF 774.70.

La difesa postula di contro il pieno proscioglimento degli accusati.

Considerato in diritto

1. Per l'art. 260 CP chiunque partecipa ad un pubblico assembramento nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il bene protetto non è la persona né il patrimonio, bensì la tranquillità pubblica, ovvero la convivenza pacifica ed il sentimento di sicurezza fondato sulla fiducia comune nella sicurezza del diritto e nel perdurare della convivenza pacifica della collettività (Fiolka, BSK, n. 3 ad intro art. 258 CP).

1.1 Dal profilo oggettivo la realizzazione del reato richiede la presenza di tre elementi:

- un assembramento pubblico (1.2);
- uno o più atti di violenza collettiva, a valere come condizione oggettiva di punibilità (1.3);
- un comportamento punibile del singolo partecipante (1.4).

1.2 L'assembramento ai sensi dell'art. 260 CP consiste nella riunione di un numero più o meno elevato di persone. Secondo dottrina e giurisprudenza, è indispensabile che il gruppo di persone appaia esteriormente, ovvero agli occhi di un osservatore neutrale, come una forza unita animata da un comune obiettivo, o quanto meno da un comune spirito. Tanto che il suddetto gruppo venga percepito come un'unica e sola entità agente (Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Berna 2002, vol.II, n. 1 ad art. 260; Stratenwerth/ Bommer, *Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil*, 6a ed., Berna 2008, pag. 197, n. 22; DTF 124 IV 271 consid.2b, 108 IV 34 consid. 1a). Con riferimento alla natura pubblica dell'assembramento, la giurisprudenza ha precisato che questa non è esclusa dal fatto che la folla possa essersi formata o aver attraversato un luogo privato, ma è certamente necessario che si dispieghi in luoghi che rendano possibile la libera aggregazione di nuove persone (DTF 124 IV 271 consid. 2 b, 108 IV 34 consid. 1 a, 176 consid. 4). L'assembramento pubblico deve, inoltre, essere dominato da una volontà comune di perturbare o quanto meno minacciare la tranquillità pubblica, pur non essendo rilevante se il desiderio di turbativa sussista fin dall'inizio o sia il frutto di una degenerazione dei comportamenti di un gruppo di persone inizialmente con intenzioni pacifiche (Stratenwerth/ Bommer, *ibidem*; DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a). Su questo aspetto va osservato che nel caso in cui l'assembramento dovesse perdere compattezza e suddividersi in sottogruppi, pur mantenendo omogeneità nelle modalità degli atti di violenza, si deve ritenere che l'assembramento iniziale persista. Per contro, qualora soltanto una minoranza partecipi agli atti di violenza, occorre ritenere che l'assembramento iniziale sia venuto meno. In questo caso deve essere esaminato se questa minoranza possa, a sé stante, assicurare l'assembramento nel senso dell'art. 260 CP (Fiolka, *op. cit.*, n. 20 e n. 33 ad art. 260 CP).

1.3 Strettamente legato allo spirito o all'intenzione di turbare la pace pubblica, è il secondo elemento caratterizzante il reato di sommossa, vale a dire la violenza collettiva, la quale è qualificata dalla giurisprudenza come condizione obbiettiva di punibilità (DTF 124 IV 271 consid.2 b, 108 IV 34 consid. 2; Corboz, *op. cit.* n. 6 ad art. 260 CP). La violenza presuppone un'azione aggressiva contro persone o cose, ma non necessariamente l'impiego di una forza fisica particolare (Corboz, *op. cit.*, n. 7 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b). Ad esempio la giurisprudenza ha già ritenuto che il fatto di imbrattare i muri con delle bombolette spray nel contesto di un'azione collettiva può configurare sommossa (DTF 124 IV 271 consid. 2b; 108 IV 475 consid. 4). Vi è però chi in dottrina richiede un atteggiamento connotante un'aggressività di una certa importanza (come ad es. il fatto di munirsi di armi, sassi, di inneggiare alla violenza, o di scandire frasi provocatorie all'indirizzo delle forze dell'ordine, ecc.), escludendo inoltre la punibilità in caso di danni di esigua gravità, poiché non tali da configurare una minaccia per la tranquillità pubblica (Stratenwerth/Bommer, *op. cit.* pag. 198, n. 23; Trechsel, *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, Zurigo-San Gallo 2008, n. 6 ad art. 260 CP).

In ogni caso, per rientrare nella fattispecie dell'art. 260 cpv. 1 CP, questa violenza deve essere collettiva; deve ovvero apparire come un atto compiuto dall'assembramento come entità unica (DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 35 consid. 2; 103 IV 245). Considerato che la sommossa si annovera tra i cosiddetti delitti di massa, non è quindi sufficiente che l'uno o l'altro dei partecipanti ad una manifestazione pacifica si dissoci dall'assembramento dandosi alla commissione di atti di violenza. È di contro indispensabile che gli atti di singoli partecipanti appaiano agli occhi dell'osservatore

esterno come **Tat der Menge**, ossia come atti del gruppo; detto altrimenti essi debbono essere recepiti come atti rientranti nella volontà comune, ravvisabile nell'agire dell'insieme dei partecipanti e nelle finalità da esso perseguite segnatamente la realizzazione di una minaccia alla tranquillità pubblica (DTF 108 IV 35 consid. 2 e 36 consid. 3). Il criterio dedotto dalla cosiddetta **Tat der Menge**, interpretato alla luce dell'esigenza, posta dalla legge, di atti di violenza commessi collettivamente, conduce a ritenere che il reato di sommossa è realizzato solo se gli atti di violenza sono commessi da una grossa fetta dei partecipanti all'assembramento. Soltanto in questo modo, infatti, può ravvisarsi lo spirito, l'animus caratterizzante la minaccia collettiva alla tranquillità pubblica (Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3° ed., Zurigo 2004, pag. 182; Fiolka, op. cit., n. 32 ad art. 260 CP).

1.4 L'ultimo degli elementi oggettivi della fattispecie di sommossa è dato dalla partecipazione all'assembramento. Secondo la giurisprudenza non è necessario che il partecipante compia personalmente atti di violenza o ne istighi il compimento. Basta che, oggettivamente, l'autore venga percepito dall'esterno come parte integrante, seppur inerte, dell'assembramento e non come un semplice spettatore passivo (CCRP, sentenza 16 giugno 2009 inc. n. 17.2008.37, pag. 8-9; DTF 124 IV 271 consid. 1b, 108 IV 34 consid. 3).

Da quanto precede si deduce che la ratio della punibilità della semplice partecipazione all'assembramento parrebbe stare proprio nel fatto che la sola presenza del partecipante costituisce un incoraggiamento per altri ad assumere comportamenti minacciosi e perpetrare violenze che individualmente non verrebbero commesse. Questo in forza del potere di coinvolgimento che una folla concitata può esercitare su persone normalmente non violente e con una condotta irreprensibile (cfr. anche Rep. 1975, pag. 73 e segg., pag. 80).

È tuttavia lecito chiedersi, con Stratenwerth/Bommer (op. cit., pag. 199-200, n. 24) e Fiolka (op. cit., n. 19 ad art. 260 CP), se la criminalizzazione della semplice presenza nel contesto di un assembramento risponda effettivamente alla volontà del legislatore. Intanto non è dimostrato che ogni presenza inerme o inerte di una persona ad una manifestazione sia suscettibile di originare o incentivare atti di violenza collettivi; questa criminalizzazione non sembrerebbe giustificarsi, poi, né con argomenti legati a difficoltà di ordine probatorio, né dal profilo della tutela delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, segnatamente la libertà di riunione e di manifestazione.

2. Al riguardo, il distinguo tra una persona che seppur non commettendo violenze possa considerarsi come partecipante all'assembramento e il semplice spettatore passivo è individuabile anche attraverso l'analisi dell'elemento soggettivo del reato. Il reato di sommossa, infatti, sotto il profilo soggettivo si configura come un reato doloso in quanto presuppone che il partecipante abbia coscienza di trovarsi in un assembramento e che, pur prevedendo o vedendo il verificarsi di episodi di violenza, decida di restare e di associarsi alla folla dei facinorosi anche senza commettere in prima persona violenza alcuna (Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 181; Trechsel, op. cit. n. 7 ad art. 260 CP; Stratenwerth/Bommer, op. cit., pag. 200, n. 26; DTF 124 IV 271 consid. 2b, 108 IV 36 consid. 3a). Non è dunque necessario che il partecipante acconsenta agli atti di violenza compiuti da altri o che addirittura li approvi; occorre per contro che tali atti di violenza siano per lui prevedibili (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 260 CP; DTF 124 IV 271 consid. 2b).

3. Al dibattito l'accusa ha anzitutto posto l'accento sulla sproporzione numerica tra gli agenti di custodia ed il gruppo proveniente dal CSOA, tale da mettere le prime

nell'impossibilità di intervenire, obbligandole a rinchiudersi dentro le mura del carcere ed a richiedere l'intervento della polizia, la quale, per lo stesso motivo, si è vista costretta a limitare il suo intervento al controllo dell'identità dei partecipanti. Sostiene poi l'accusa che i danneggiamenti (imbrattatura dei muri) erano in concreto inerenti a quello che era lo spirito che animava il gruppo, sicché la punibilità della partecipazione degli accusati sarebbe data già per il fatto di aver deciso di fare parte di quel gruppo. Gli accusati, inoltre, tenuto conto che tra loro vi erano persone sconosciute (baschi) e altre piuttosto alticce, dovevano prendere in considerazione la possibilità che qualcuno dei partecipanti potesse compiere dei danneggiamenti. Non averlo fatto li rende partecipi al reato di sommossa.

4. Di parere avverso la difesa che evidenzia la manifesta sproporzione tra l'entità dei fatti sottoposti a giudizio ed il reato di sommossa, inteso sia in senso letterale, sia dal profilo delle reali volontà del legislatore. Secondo il difensore non vi sarebbe in concreto nemmeno una situazione di pubblico assembramento ai sensi dell'art. 260 CP, data l'assenza di ogni apparenza di minaccia per la pace pubblica. Richiamandosi a Fiolka (BSK, n. 8 ad art. 260 CP), il difensore sostiene inoltre che in questa materia la condanna penale deve essere data in maniera restrittiva, diversamente si andrebbero a criminalizzare tutte le manifestazioni, ingerendo in modo inammissibile nelle garanzie costituzionali della libertà di riunione e manifestazione. Sempre a mente della difesa una condanna per sommossa è subordinata a elementi qualificati tra cui la seria minaccia per la quiete pubblica, qui completamente assente. La polizia, chiamata dai secondini alle 01:30 è giunta soltanto alle 02:10 e con sole due auto. Tale reazione non è quella che ci si aspetta dinnanzi a una situazione di sommossa, ma semmai di fronte ad un assembramento che non è di alcuna minaccia per la quiete pubblica. Anche se vi fossero stati atti di violenza nel senso recepito dalla giurisprudenza, ciò che la difesa peraltro contesta, tale violenza andrebbe comunque ricondotta al fatto di pochi, all'agire di un sottogruppo, aggregatosi con gli altri per motivi suoi, agente in modo indipendente e con modalità sue. Ciò che esclude la punibilità degli accusati, i quali dal profilo soggettivo mai hanno condiviso l'atteggiamento dei giovani baschi. Da qui la richiesta di proscioglimento.

5. In concreto andrebbe verificato se, a fronte di un danno complessivo di CHF 774.40, si possa ragionevolmente parlare di sommossa, termine che nella sua accezione letterale richiama ben altre situazioni e proporzioni. Ci si può chiedere in particolare se un danno di questa entità sia adeguato al concetto di minaccia per la tranquillità pubblica nel senso dell'art. 260 CP (laddove il bene protetto non è la proprietà o il patrimonio ma, appunto, la tranquillità pubblica). Parlando di sommossa la mente conduce alle sollevazioni popolari, ad esplosioni collettive di violenza: si pensi ad esempio ai fatti del G8 di Genova (luglio 2001) e in particolare agli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti che contestavano il vertice. Anche la sentenza DTF 124 IV 269, più volte richiamata dall'accusa, non riflette una situazione paragonabile a quella in esame: essa si riferisce infatti ad una manifestazione iniziata sulle strade di Ginevra e in seguito degenerata, che ha visto un centinaio di persone irrompere in un locale commerciale vuoto, commettere deprezzazioni, stappare i soffitti ribassati, bruciarli, imbrattare i muri con vernice bianca e bombolette spray e infine gettare bottiglie di birra sulla strada dalla terrazza situata sul tetto. Situazioni del tutto incompatibili con un danno come quello indicato nel decreto d'accusa. Ma la questione può essere lasciata irrisolta, ritenuto che le tesi difensive devono essere accolte già per altre ragioni.

6. Nemmeno l'accusa contesta che le scritte apparse sui muri del penitenziario siano opera esclusivamente del gruppo di cittadini baschi e non degli accusati. Lo affermano del

resto gli stessi accusati all'unisono e gli altri giovani interrogati dalla polizia. Addirittura fra di loro vi sono persone che le scritte nemmeno le hanno viste. Lo confermano poi i filmati. Laddove le videocamere riprendono all'opera gli imbrattatori le immagini mostrano in prevalenza due personaggi, un giovane con il codino ed un altro con i capelli folti e ricci, non identificabili con nessuno degli accusati. Le scritte sono tutte in lingua basca ed il loro significato dichiaratamente incompreso dagli accusati. Infine gli accusati negano recisamente di essere giunti alla Stampa muniti di vernici o bombolette spray, essendo a loro perfettamente estranea l'idea di realizzare scritte sui muri.

7. L'art. 260 CP esige la presenza, ravvisabile dall'osservatore esterno, di una volontà di minacciare la quiete pubblica. Ora, gli accusati e le altre persone interrogate sono stati mossi da un diverso scopo: quello di fare un po' di festa a beneficio dei detenuti (ACCU 6), di far sapere ai detenuti che c'è solidarietà nei loro confronti (ACCU 4), di portare un saluto ai detenuti (ACCU 3), di fare gli auguri ai carcerati (R_____), di portare un segno di solidarietà e sostegno morale ai prigionieri sociali (...) di sicuro non sostegno a persone che hanno agito con il solo scopo di arricchirsi (O_____), di portare una forma di solidarietà (ACCU 5), di portare solidarietà morale alle persone rinchiusi in una gabbia (S_____) (verbali polizia). Sulla base di questi intendimenti il gruppo di persone ha raggiunto il penitenziario cantonale. Lo ha fatto in modo pacifico, come visto a piccoli gruppetti. Soltanto al momento in cui le persone sono riprese dalle telecamere davanti alla cancellata con lo sguardo rivolto ai carcerati lo spettatore neutrale può cogliere l'impressione di avere davanti a sé un gruppo (più che un'assemblea). Il comportamento è tuttavia assolutamente pacifico, di una staticità stucchevole. Nullamente dalle immagini esce il quadro di una forza compatta mossa da un intento collettivo di recare minaccia alla quiete pubblica; semmai qualche disturbo ai carcerati che in quel momento dormivano (v'è comunque da credere che fossero ben pochi trattandosi della notte di capodanno). Il gruppo non è aggressivo e non lo si vede commettere atti di violenza. Lo stesso atteggiamento è ravvisabile al momento in cui viene dispiegato lo striscione e nella fase finale. Le persone lasciano i luoghi singolarmente o a piccoli gruppi. Si può dunque affermare che, fatta eccezione per i cittadini baschi (di cui si dirà più avanti), il gruppo di persone comprendente gli accusati si è mosso collettivamente con scopi e modalità pacifici, che come tali sono rimasti immutati, dalla partenza dal centro CSOA al rientro a casa. Tale è perlomeno l'immagine colta dall'osservatore esterno.

8. Le imbrattature dei muri del carcere sono opera a sé stante di alcuni componenti del gruppetto dei cittadini baschi. Nel filmato queste persone si muovono in modo indipendente e senza dare l'impressione di avere contatti con gli altri, o meglio: è vero che essi sono insieme al resto del gruppo, fra cui gli accusati, all'arrivo ed alla partenza dal carcere; tuttavia durante le fasi delle scritte sui muri essi operano dissociati e senza alcun concorso morale e men che meno materiale degli altri. Gli accusati hanno dichiarato di essersi avveduti delle scritte soltanto al momento di lasciare i luoghi. ACCU 3 giunto per ultimo le ha viste già realizzate, mentre ACCU 6 e ACCU 4, che erano ubriachi, hanno ricordi ben vaghi di queste scritte ed in generale di tutta la dinamica degli accadimenti. Solo nelle fasi immediatamente precedenti l'abbandono dei luoghi i filmati mostrano una parte del gruppo in partenza (i cui componenti non sono identificabili singolarmente) che viene a trovarsi davanti a una parte dei graffiti, anche perché per rientrare era necessario transitarvi davanti. Difficile sostenere di non averli visti. Ma altrettanto difficile è sostenere che queste persone abbiano collaborato con la loro presenza, ancorché passivamente, a dare

l'immagine di una forza compatta che si abbandona ad atti di violenza collettivi. I due imbrattatori principali si muovono alla sinistra del gruppo. Gli altri (2-3) imbrattatori baschi si muovono invece a destra del gruppo, ove all'epoca si trovavano i box di cantiere. Ed in questo caso non si può affermare che essi potessero essere visti dagli altri nell'atto di imbrattare i box. Tutto questo per dire che dai filmati non si ha mai l'impressione che questi atti di singoli partecipanti abbiano attinenza con il comportamento e le modalità adottati dagli altri, fra cui gli accusati.

9. La logica impone di ritenere che il gruppetto dei baschi, il quale per altro già in precedenza non era parso molto affiatato con i frequentatori del CSOA, avesse in animo sin dall'inizio uno scopo diverso da quello degli altri, orientato ai canoni della lotta politica e soprattutto a lasciare un messaggio forte del suo passaggio e della sua azione di protesta, appunto attraverso le scritte sui muri. Non a caso, diversamente dagli accusati, i cittadini baschi si erano preventivamente organizzati dotandosi di striscione e del materiale (spray colorati e pittura) adatto allo scopo.

Si assiste così a due collettivi distinti che per volontà comune vengono a trovarsi allo stesso tempo nello stesso luogo, ma con scopi e spirito diversi sin dall'inizio: gli uni pacifici ed animati da spirito di solidarietà, gli altri più votati ad atti di violenza perlomeno verso le cose. Pertanto se di sommossa si volesse parlare, questa andrebbe vista al limite in relazione all'operato dei cittadini baschi, non a quello degli accusati. Se ne deve concludere che l'agire di questi ultimi non assurge a comportamento punibile mancando i requisiti dell'assembramento pubblico, degli atti di violenza collettivi e della partecipazione. Inoltre, a nessuno degli accusati può essere rimproverato che gli atti commessi dai cittadini baschi fossero per lui prevedibili; non essendo di tutta evidenza sufficiente, come invece vorrebbe l'accusa, dedurre tale prevedibilità dal fatto di aver accettato di portarsi al penitenziario della Stampa con persone che non conoscevano. Ne discende che viene meno anche l'elemento soggettivo del reato di sommossa. Gli accusati vanno quindi prosciolti.

10. L'esito del presente processo riporta sui giusti binari una situazione giudiziaria che invero suonava di ingiustizia. L'accusa ha voluto punire persone che sono state prosciolte. Non ha invece voluto punire persone che non sarebbero sfuggite ad una condanna, almeno per i danneggiamenti. Generalità e indirizzi degli otto cittadini baschi erano noti ed i loro atti sono lì da vedere attraverso i filmati della video sorveglianza. Non vi era ragione di non procedere anche nei loro confronti. Questa differenza di trattamento non si comprende, né si giustifica.

A ciò si aggiunge il singolare caso di P_____. Citato e sollecitato a comparire per l'interrogatorio di polizia egli non si è presentato. Ciononostante l'accusa ha emesso il decreto d'accusa nei suoi confronti. Ebbene non avendo sollevato opposizione il decreto di accusa è cresciuto in giudicato, cosicché P_____ viene a trovarsi condannato per una sommossa commessa da solo.

11. ACCU 6 è prosciolto dall'accusa di sommossa. Il decreto d'accusa è nondimeno cresciuto in giudicato nei suoi confronti per il reato di danneggiamento. Occorre conseguentemente fissare la pena entro questi nuovi limiti. Le pene edittali dei due reati si equivalgono e l'accusa ha proposto per gli altri accusati la pena pecuniaria sospesa di 10 aliquote più la multa (art. 42 cpv. 2 CP), aumentata a 20 aliquote nel caso di ACCU 6, appunto per il concorso con il reato di danneggiamento. Le condizioni finanziarie di ACCU 6 giustificano di fissare in CHF 30.00 l'ammontare delle singole aliquote. Tenuto conto

dell'entità del danno che in sostanza, essendovi correità, si limita per lui a CHF 750.00, avuto riguardo altresì alla sua vita anteriore, alle sue condizioni personali (appena uscito da una difficile situazione di dipendenza dall'alcol, invalido, al beneficio di misure tutelari [curatrice amministrativa], una figlia a carico), e infine all'effetto che la pena avrà sulla sua vita (art. 47 CP), appare congruamente commisurata una pena di 5 aliquote giornaliere di CHF 30.00 cadauna, assortita da una multa di CHF 100.00.

P.Q.M. visti gli art. 1 segg. 34 segg. 47, 144 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti da 1 a 6; decaduti i quesiti da 7 a 9, come segue al quesito posto sub 10;

proscioglie ACCU 6,

ACCU 5,

ACCU 4,

ACCU 3,

ACCU 2,

ACCU 1,

dall'accusa di sommossa;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

dà atto che la pronuncia di condanna di ACCU 6 per il reato di danneggiamento come a punto 1 del decreto d'accusa del 5 febbraio 2009 è cresciuta in giudicato;

condanna ACCU 6,

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 30.00 (trenta), per un totale di CHF 150.00 (centocinquanta);

1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di CHF 100.00 (cento);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 50.00 (cinquanta).

comunica che la condanna di ACCU 6 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CP;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico dello Stato,
CHF 525.00 tassa di giustizia
CHF 525.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 1050.00totale

Distinta spese a carico di ACCU 6,
CHF 100.00 multa
CHF 25.00 tassa di giustizia
CHF 25.00 spese giudiziarie
CHF 0.00 testi
CHF 150.00totale

Il Giudice:

Il Segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.